

COMUNE DI ELMAS

Città metropolitana di Cagliari



Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 54 del 30-12-2019

Oggetto: *RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. N. 175/2016 - STATO ATTUAZIONE DEL PIANO. APPROVAZIONE*

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge per le ore 16:40, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti per la discussione del punto in oggetto:

Nominativo

Ena Antonio	P	Carta Giacomo	P
Piscedda Valter	P	Pintus Rita	P
Argiolas Giuseppe	P	Ruggeri Silvio	P
Nucifora Fabiola	P	Orrù Maria Laura	P
Sitzia Marcella	P	Pes Solange	P
Piras Sara	A	Pinna Francesco Antonio	A
Lai Ivan	A	Suella Giulia	P
Massetti Ercolano	P	Cancedda Antonella	P
Fadda Luca	P		

Ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio comunale Luca Fadda

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Melis

Il presidente, accertato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta. Relativamente al punto in oggetto nomina scrutatori:

Carta Giacomo
Orrù Maria Laura
Suella Giulia

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 65 DEL 17-12-2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

CONSIDERATO che:

- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
- a completamento di tale adempimento, entro il 31 dicembre 2019, le amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2018;

RILEVATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.12.2018 si è provveduto ad approvare la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute al 31.12.2017 ex art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i;

VISTA la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica al 31/12/2017, allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che, ai fini della nuova ricognizione, devono essere alienate od essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Elmas e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore

produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida pubblicate nel portale del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 139 del 19.12.2019 avente ad oggetto *"Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 – Stato di attuazione del Piano. Atto propositivo per il Consiglio"*;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dal piano di razionalizzazione allegato B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Sentito l'intervento del Consigliere Ruggeri, Assessore al bilancio, il quale nell'illustrare il punto in discussione conferma il precedente assetto delle partecipate del comune e evidenzia gli allegati e i pareri espressi sulla proposta in atti;

Visto il parere espresso dalla Commissione AA.II. nella seduta del 23.12.2019;

Con n.11 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e n. 3 astenuti (Suella, Pes, Cancedda)

DELIBERA

1. Di approvare la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica al 31/12/2017, allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Elmas detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 e analiticamente dettagliata nel piano di razionalizzazione allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede interventi di razionalizzazione sulle partecipazioni detenute;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato B);

5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luca Fadda
F.to digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis
F.to digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico Comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma, del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 37, comma 3, della L.R. n° 2/2016;

Data: 03-01-2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis
F.to digitalmente

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all'albo informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma, del D.Lgs. n° 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, del D. Lgs. n° 267/2000;

è divenuta esecutiva il 30-12-2019, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000).

Data: 03-01-2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis
F.to digitalmente

Parere di Regolarità Tecnica

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 19-12-2019

Il Responsabile di Settore
Roberta Albanella
F.to digitalmente

Parere di Regolarità Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 19-12-2019

Il Responsabile di Settore
Roberta Albanella
F.to digitalmente



COMUNE DI ELMAS

Città Metropolitana di Cagliari

Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica al 31/12/2017

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124 sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);

- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), le pubbliche amministrazioni hanno proceduto, entro lo scorso 31 dicembre 2018, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017 predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. A completamento di tale adempimento, entro il 31 dicembre 2019, le amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2018.

Entro il 31 dicembre 2019, inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica.

Gli atti adottati nel corso del 2019 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei conti.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.12.2018 si è provveduto ad approvare la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute al 31.12.2017 ex art. 20, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i;

In tale Deliberazione, il Consiglio ha provveduto ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31.12.2017 da cui è risultato il mantenimento delle quote possedute senza necessità di azioni di razionalizzazione come risulta dal prospetto che segue:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

	Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
1	Abbanoa S.p.A.	Diretta	La società gestisce il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale unico della Sardegna. Il contratto di servizio è stipulato con l'Ente di Governo d'Ambito della Sardegna (EGAS) che è il soggetto titolato a svolgere il controllo sulla Società.	0,076	Società istituita con legge regionale per finalità di gestione della risorsa idrica. Non ricorrono i presupposti né la competenza per una dismissione o razionalizzazione senza nessuna attività di razionalizzazione.
2	I.T.S. Città Metropolitana S.c. a r.l.	Diretta	Esecuzione del progetto denominato "Sistema di Sviluppo Integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nei centri dell'Area Vasta di Cagliari"	3,452	La partecipazione del Comune di Elmas alla Società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali senza nessuna attività di razionalizzazione.
3	EGAS - Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	Diretta	Ha la funzione di organizzare, nei termini di legge, il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi esclusivamente civili, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Provvede alla programmazione ed al controllo della gestione dei servizi medesimi. Esercita il controllo analogo sul Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato	0,40625%	Il Comune di Elmas, nell'attuale disciplina normativa, conferma la propria partecipazione al Consorzio, obbligatorio per legge senza nessuna attività di razionalizzazione.
4	CACIP – Consorzio Industriale Provinciale Cagliari	Diretta	Ha la funzione di promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi, ponendo in essere tutte le attività necessarie a tal fine.	5%	La LR n. 10/2008 all'art. 3 comma 1, prevede che la gestione delle aree industriali aventi dimensione sovracomunale, è affidata ad un consorzio costituito ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs n. 267/2000 fra la

					provincia e i comuni nel cui territorio insistono le aree interessate. Pertanto, nell'attuale disciplina normativa, l'Ente ha confermato la propria partecipazione al Consorzio, obbligatorio per legge, senza nessuna attività di razionalizzazione.
5	Tecnocasic S.p.A.	Indiretta tramite Cacip	Gestione degli impianti tecnologici di proprietà consortile per la distribuzione dell'acqua industriale e la depurazione delle acque reflue industriali ed urbane, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali, dei fanghi biologici e di origine industriale e di qualsiasi altro.	5%	Essendo una partecipazione indiretta tramite il CACIP, nel quale il Comune di Elmas conferma la propria partecipazione, la stessa non può essere dismessa. Confermando il mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Elmas, li 12.12.2019

Il Responsabile

F.to Digitalmente Dott.ssa Roberta Albanella



COMUNE DI ELMAS

Città Metropolitana di Cagliari

**Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni
societarie possedute direttamente o indirettamente
ai sensi dell'art. 20 commi 1 – 2 del D.Lgs. n. 175/2016**

Dati relativi all'anno 2018

1. Introduzione

Secondo quanto disposto dall'art. 20 del d.lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Ai sensi del comma 2, i piani di razionalizzazione sono adottati qualora, in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino:


- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/2016;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (500.000 euro in sede di prima applicazione fino al 31.12.2019);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del d.lgs. 175/2016.

Tali provvedimenti devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e comunicati alla Struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla suddetta Struttura.

A seguito della sottoscrizione del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Corte dei Conti, Le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo.

Sulla base quindi delle linee guida fornite dal Dipartimento del Tesoro per la rilevazione periodica delle partecipazioni pubbliche, verranno analizzate le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune di Elmas, la cui struttura è riportata nella rappresentazione grafica che segue.

Le partecipazioni societarie del Comune di Elmas al 31.12.2018



2. Ricognizione delle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente

In questa sezione viene riportata una tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente dal Comune di Elmas, e a seguire una tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute indirettamente per il tramite di CACIP.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Abbanoa S.p.A.	02934390929	0,076%	Mantenimento	Società istituita con legge regionale per finalità di gestione della risorsa idrica
I.T.S. Città Metropolitana S.c. a r.l	03074540927	3,45%	Mantenimento	Società necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente
EGAS - Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna	02865400929	0,406%	Mantenimento	Consorzio obbligatorio per legge
CACIP	00144980927	5%	Mantenimento	Consorzio obbligatorio per legge

Partecipazioni indirette detenute attraverso CACIP:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Tecnocasic S.p.A.	01931650921	100%	L'Ente non è tenuto ad operare una razionalizzazione di tale partecipazione indiretta. – Vedi Linee Guida MEF del 20.11.2019 Art. 3.1	Partecipazione tramite CACIP

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

PARTECIPAZIONI DIRETTE

1 Abbanoa S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	02934390929
Denominazione	Abbanoa S.p.A.
Anno di costituzione della società	2005
Forma giuridica	Società per Azioni
Quota di partecipazione	0,0761105% - azioni 214.080,00
Tipo di controllo	Controllo congiunto per effetto di norme di legge
Capitale sociale	281.275.450,00
Utile al 31.12.2018	4.875.489

Con la Legge regionale n. 29 del 17 ottobre 1997, la Regione Autonoma della Sardegna ha disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge nazionale n.36 del 1/5/1994 (cd Legge Galli), a sua volta adottata in recepimento della normativa europea.

La legge regionale ha previsto la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile, attraverso l'individuazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO), di un unico gestore e di un'unica tariffa.

In precedenza il sistema contava oltre 130 gestori, tra società di capitali e gestioni comunali, con abnormi disparità di trattamento tra i territori.

Il definitivo avvio della riforma del Servizio Idrico Integrato (SII) è stato consacrato con la legale costituzione del consorzio obbligatorio Autorità d'Ambito, quale forma di cooperazione tra i Comuni e le Province rientranti nell'unico ATO regionale.

Con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 14/18, n. 33/18 e n. 50/13 del 2004, la Regione Sardegna ha richiamato l'Autorità all'obbligo di procedere all'individuazione del gestore d'Ambito e all'affidamento del servizio, entro il 31 dicembre 2004, nel rispetto delle direttive europee relative al cofinanziamento degli interventi previsti nel Piano Operativo Triennale (POT).

Per rispettare tali direttive, l'Autorità d'Ambito ha optato per l'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato ad un unico soggetto: una società per azioni interamente a capitale pubblico, secondo le modalità di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del Testo Unico degli Enti Locali.

Il processo di aggregazione è stato concretamente realizzato attraverso la costituzione di SIDRIS, società consortile a responsabilità limitata, alla quale:

- è stato attribuito il compito di consorzio mediante fusione per incorporazione tanto UNIAQUE SARDEGNA s.p.a., soggetto inizialmente costituito dall'Autorità per favorire l'aggregazione, quanto le gestioni pubbliche esistenti (ESAF s.p.a., GOVOSSAI s.p.a., SIM s.p.a., S.I.I.NO.S. s.p.a.);
- è stato affidato il Servizio Idrico Integrato con decorrenza dal 1° gennaio 2005 (Deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito n. 25 del 29 dicembre 2004).

La fusione, compiuta a tutti gli effetti di legge nel dicembre 2005, ha dato vita a un soggetto gestore avente la forma giuridica di società di capitali, che assume la denominazione di **ABBANOIA s.p.a.**, unicamente partecipata dai Comuni rientranti nell'unico Ambito e perfettamente configurata in house, che retroagisce alla data di decorrenza dell'affidamento, 1° gennaio 2005.

ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA E DATI DI BILANCIO

L'attività prevalente di Abbanoia S.p.A. è la raccolta, trattamento e fornitura di acqua (codice ATECO 36.00.00).

NOME DEL CAMPO	Anno 2018
Tipologia di attività svolta	Partecipazione diretta.
Numero medio di dipendenti	1316
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	63.556
Numero dei componenti dell'organo di controllo	6
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	117.251,41

	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	SI	SI	SI	SI	SI
Risultato d'esercizio	4.875.489	8.407.366	8.619.840	9.788.546	11.649.897

FATTURATO	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	270.392.544	251.687.316	287.998.585
A5) Altri Ricavi e Proventi	20.539.262	23.286.472	36.165.509
di cui Contributi in conto esercizio	0	31.566	129.967
TOTALE FATTURATO	290.931.806	274.942.222	324.034.127

TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	Controllo congiunto per effetto di norme di legge

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Il Comune di Elmas nell'attuale disciplina normativa conferma la propria partecipazione nella Società, alla luce anche del fatto che la percentuale di partecipazione è irrisoria ed esiste una legge regionale che fissa le regole per la gestione del servizio idrico.

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	SI
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	La società gestisce il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale unico della Sardegna. Il contratto di servizio è stipulato con l'Ente di Governo d'Ambito della Sardegna (EGAS) che è il soggetto titolato a svolgere il controllo sulla Società.

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ¹	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	NO
Esito della ricognizione	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ²	
Termine previsto per la razionalizzazione ²	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2019? ²	

¹ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)"

² Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione"

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	03074540927
Denominazione	I.T.S. Città Metropolitana S.c. a r.l.
Anno di costituzione della società	2006
Forma giuridica	Società Consortile a responsabilità limitata (srl)
Quota di partecipazione	3,45%
Tipo di controllo	Controllo congiunto per effetto di norme statutarie
Capitale sociale	105.000,00
Utile al 31.12.2018	0,00

In data 31/10/2003 la Società CTM S.p.A. e i Comuni dell'area vasta di Cagliari, Quartu Sant'Elena, Assemini, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Quartucciu e Selargius, hanno presentato all'Assessorato dei Trasporti la domanda per accedere ai finanziamenti a valere sul fondo relativo alla Misura 6.2. del POR Sardegna 2000-2006, Bando 2003/2006.

In data 25/08/2005, all'atto dell'approvazione della graduatoria espressa dalla Commissione esaminatrice, l'intervento proposto dalla Società CTM S.p.A. più i Comuni dell'Area Vasta di cui sopra intitolato "*Sistema di sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nei centri dell'area vasta di Cagliari*", si è classificato al primo posto, risultando meritevole di un finanziamento quantificato in complessivi € 18.623.436,00. Le modalità e i termini dell'erogazione di tale finanziamento sarebbero stati disciplinati con apposita convenzione tra i proponenti e la Regione Autonoma della Sardegna.

In merito a quest'ultimo aspetto, la stessa Regione Autonoma della Sardegna ha posto come condizione necessaria per la stipula della Convenzione che i soggetti si costituissero in forma di Società Consortile, al fine di avere un unico soggetto deputato a sottoscrivere la convenzione stessa e realizzare il progetto in nome e per conto di tutti i beneficiari finali.

In data 19 dicembre 2006 è stata, pertanto, costituita la Società consortile ITS Area Vasta a.r.l., alla quale hanno aderito tutti i soggetti di cui sopra ad esclusione del Comune di Quartucciu che ha rinunciato alla propria quota. Tale quota è stata sottoscritta dalla Società CTM S.p.A.. Nel corso del 2018, con l'ingresso nella compagine sociale della Città Metropolitana di Cagliari e l'adeguamento dello statuto, la società ha assunto la qualifica di "società in house" della Città Metropolitana di Cagliari.

ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA E DATI DI BILANCIO

Ai sensi dell'art.4 dello Statuto la società ha scopo consortile. Essa è finalizzata alla realizzazione e alla gestione del sistema "sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nell'area vasta di Cagliari", così come previsto dal progetto a valere sul finanziamento POR. L'attività può essere ricompresa nella categoria ATECO 52.21.90 - Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca.

	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	SI	SI	SI	SI	SI
Risultato d'esercizio	0	0	7.403	6.258	1.522

NOME DEL CAMPO	Anno 2018
Tipologia di attività svolta	Partecipazione diretta.
Numero medio di dipendenti	3
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	0
Numero dei componenti dell'organo di controllo	9
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	0

FATTURATO	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	373.561	301.288	276.391
A5) Altri Ricavi e Proventi	2.287.468	2.315.545	2.466.677
di cui Contributi in conto esercizio	2.134.157	2.076.839	2.174.579
TOTALE FATTURATO	2.661.029	2.616.833	2.743.068

I contributi in conto esercizio rappresentano quote di contributi in c/impianti correlate alle quote di ammortamento dell'esercizio; sono pertanto da considerare ai fini del raggiungimento della soglia minima di fatturato.

TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	Controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Nel corso del 2019 è stata stipulata una convenzione tra ITS e Città Metropolitana per l'attuazione degli interventi previsti per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche di supporto all'attuazione dell'agenda digitale metropolitana del sistema di Fibra ottica (FO) e del sistema di governo della mobilità cittadina, trasmissione dati, comunicazione e radio- comunicazione (comunicazione pubblica, sicurezza e trasporto); estensione del sistema radio tetra. Il Comune di Elmas, pertanto, nell'attuale disciplina normativa conferma la propria partecipazione nella società, indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali e la realizzazione degli interventi programmati.

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	SI
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Esecuzione del progetto denominato "Sistema di Sviluppo Integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nei centri dell'Area Vasta di Cagliari"
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	NO
Esito della ricognizione	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2019?	

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	02865400929
Denominazione	EGAS – Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna
Anno di costituzione della società	2015
Forma giuridica	Ente di diritto pubblico – Consorzio obbligatorio di enti locali
Quota di partecipazione	0,40625%
Tipo di controllo	Controllo congiunto per effetto di norme di legge
Fondo di dotazione al 31.12.2018	12.050.449,60
Utile al 31.12.2018	1.274.894,03

L'EGAS è stato Istituito con L.R. n. 4 del 04.02.2015, subentrando, a decorrere da 1° gennaio 2015, in tutte le posizioni giuridiche ed economiche attribuite alla gestione commissariale istituita ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche alla legge regionale n. 1 del 2013), e successive modifiche ed integrazioni.

La norma regionale prevede che i costi di gestione dell'Ente di governo dell'ambito unico della Sardegna fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Ente di governo dell'ambito.

ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA E DATI DI BILANCIO

Ha la funzione di organizzare, nei termini di legge, il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi esclusivamente civili, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Provvede alla programmazione ed al controllo della gestione dei servizi medesimi. Esercita il controllo analogo sul Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato.

L'attività può essere ricompresa nella categoria ATECO 84.11.10.

	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	SI	SI	SI	SI	SI
Risultato d'esercizio	1.274.894,03	1.028.419,84	- 573.816,25	1.928.188,32	1.065.410,65

NOME DEL CAMPO	Anno 2018
Tipologia di attività svolta	Partecipazione diretta.
Numero medio di dipendenti	13
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	11
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	4.769,98
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	39.129,79

FATTURATO	2018	2017	2016
A) Totale componenti positivi della gestione	2.700.084,87	2.643.990,96	27.752.664,12
di cui Contributi in conto esercizio			
TOTALE FATTURATO			

TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	Controllo congiunto per effetto di norme di legge

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Il Comune di Elmas, nell'attuale disciplina normativa, conferma la propria partecipazione al Consorzio, obbligatorio per legge.

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	SI
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	NO
Esito della ricognizione	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2019?	

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	00144980927
Denominazione	CACIP – Consorzio Industriale Provinciale Cagliari
Anno di costituzione della società	1961
Forma giuridica	Ente di diritto pubblico – Consorzio obbligatorio di enti locali
Quota di partecipazione	5%
Tipo di controllo	Controllo congiunto per effetto di norme di legge
Capitale sociale	20.735,75
Utile al 31.12.2018	708.964

E' stato istituito nel 1961 con la denominazione CASIC. Nel 1991, per effetto della legge 5 ottobre 1991 n. 317 si trasforma in Ente pubblico economico. Nel novembre 2008 al CASIC subentra il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, istituito con la legge regionale 25 luglio 2008, n.10.

Oltre il Comune di Elmas, costituiscono il Consorzio la Città Metropolitana di Cagliari, il Comune di Cagliari, il Comune di Assemini, il Comune di Capoterra, il Comune di Sarroch, il Comune di Sestu e il Comune di Uta.

Il consorzio gestisce l'area industriale di Cagliari e paesi limitrofi e si estende per 9.244 ettari su tre zone di agglomerazione: Elmas, Macchiareddu e Sarroch.

ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA E DATI DI BILANCIO

Il CACIP ha la finalità di promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi, ponendo in essere tutte le attività necessarie a tal fine.

L'attività prevalente può essere ricompresa nella categoria ATECO 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.

	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	SI	SI	SI	SI	SI
Risultato d'esercizio	708.964	1.972.265	293.702	695.572	678.361

NOME DEL CAMPO	Anno 2018
Tipologia di attività svolta	Partecipazione diretta.
Numero medio di dipendenti	35
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	43.732,36
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	40.000,00

FATTURATO	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.830.875	12.521.242	10.036.444
A5) Altri Ricavi e Proventi	10.605.369	13.434.863	9.973.897
di cui Contributi in conto esercizio	1.723.013	1.760.319	3.212.309
TOTALE FATTURATO	20.436.244	25.956.105	20.010.341

TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	Controllo congiunto per effetto di norme di legge

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La Legge regionale n. 10/2008 di riordino delle aree industriali all'art. 3 comma 1, prevede che in ciascun ambito provinciale la gestione delle aree industriali aventi dimensione sovracomunale, è affidata ad un consorzio costituito ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs n. 267/2000 fra la provincia e i Comuni nel cui territorio insistono le aree interessate.

Secondo quanto indicato nelle linee guida congiunte MEF e Corte dei Conti, aggiornate al 20 novembre 2019, i consorzi che non rivestono forma societaria rientrano nel perimetro soggettivo di applicazione del TUSP e pertanto sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenuti; le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono pertanto oggetto di razionalizzazione.

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	SI
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Funzioni di promozione delle condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽²⁾	NO
Esito della ricognizione	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽³⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽³⁾	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2019?	

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Tra le partecipazioni indirette presentiamo la scheda di dettaglio della Società Tecnocasic S.p.A., in quanto controllata al 100% da CACIP e inserita nel perimetro di consolidamento dell'Ente.

1 Tecnocasic S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	01931650921
Denominazione	Tecnocasic S.p.A.
Anno di costituzione della società	1990
Forma giuridica	Società Consortile per Azioni
Quota di partecipazione	5%
Tramite	CACIP
Tipo di controllo	Controllo congiunto per effetto di norme di legge
Capitale Sociale	1.000.000,00
Utile al 31.12.2018	17.337

La Tecnocasic S.p.a. ha come socio unico il CACIP.

ATTIVITA' DELLA PARTECIPATA E DATI DI BILANCIO

Alla Tecnocasic S.p.a. è affidata, quale braccio strumentale del CACIP operante secondo le linee guida strategiche dettate dal Consorzio, la gestione degli impianti tecnologici di proprietà consortile per la distribuzione dell'acqua industriale e la depurazione delle acque reflue industriali ed urbane, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti speciali, dei fanghi biologici e di origine industriale e di qualsiasi altro impianto attinente alla salvaguardia e al risanamento dell'ambiente. In particolare gestisce la "piattaforma ambientale" localizzata nell'Agglomerato industriale di Macchiareddu.

	2018	2017	2016	2015	2014
Approvazione bilancio	SI	SI	SI	SI	SI
Risultato d'esercizio	17.337	- 1.441.279	63.470	664.098	389.338

NOME DEL CAMPO	Anno 2018
Tipologia di attività svolta	Partecipazione indiretta.
Numero medio di dipendenti	236
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	124.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	44.016

FATTURATO	2018	2017	2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	40.801.512	39.750.367	41.540.115
A5) Altri Ricavi e Proventi	7.775.245	13.929.430	7.903.301
di cui Contributi in conto esercizio	6.300		
TOTALE FATTURATO	48.570.457	53.679.797	49.443.416

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	00144980927
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	CACIP
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	100%

TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	Controllo congiunto per effetto di norme di legge

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Secondo quanto indicato nelle linee guida congiunte MEF e Corte dei Conti, aggiornate al 20 novembre 2019, i consorzi che non rivestono forma societaria rientrano nel perimetro soggettivo di applicazione del TUSP e pertanto sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenuti. Il Tecnocasic è una società interamente partecipata dal CACIP, consorzio che rientra nel perimetro soggettivo di applicazione del TUSP, pertanto tenuto ad adottare il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da esso detenute.

L'Ente non è pertanto tenuto ad operare una razionalizzazione di tale partecipazione indiretta.

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	SI
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Trattamento delle acque, dei rifiuti solidi urbani, speciali e tossici
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)	NO
Esito della ricognizione	L'Ente non è tenuto ad operare una razionalizzazione di tale partecipazione indiretta. – Vedi Linee Guida MEF del 20.11.2019, art. 3.1
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione (3)	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2019?	